

Allegato B5 alle Norme

Formazione del Piano/ASSUNZIONE



Adeguamento cartografico del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale

Proposta di Piano assunta con DGR

**ASSESSORATO ALL'AMBIENTE, PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, MOBILITÀ E TRASPORTI,
INFRASTRUTTURE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Area Territorio, Città, Paesaggio

Settore Governo e qualità del territorio - Direzione Generale Cura del territorio e dell'ambiente

Ufficio di piano

Responsabile Ufficio di Piano: Daniele Capitani

Coordinamento tecnico generale: Graziella Guaragno

Coordinamento cartografico: Marco Nerieri

Gruppo di lavoro: Alessia Albini, Maria Silva Ganapini, Michela Grandi, Manuela Guglielmi, Elena Negri

Supporto ValSAT: Alessandra Guidazzi

Supporto giuridico: Luca Trentini

Supporto amministrativo: Michela Romagnoli

Garante della comunicazione e partecipazione: Laura Punzo

Collaborazioni:

Coordinamento con la cartografia di base

Area Sistema informativo geo-topografico - DG Innovazione digitale

Stefano Olivucci

Dissesto idrogeologico, ricognizione circhi glaciali e laghi

Settore Difesa del Territorio – Direzione Generale Cura del territorio e dell'ambiente

Monica Guida, Marco Pizziolo, Cristian Marasmi

Tutela delle acque

Area Tutela e gestione dell'acqua – Direzione Generale Cura del territorio e dell'ambiente

Patrizia Ercoli, Pellegrino Immacolata, Palumbo Addolorata, Camilla Iuzzolino e Paola Maldini

Sistema forestale e boschivo

Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo delle Zone Montane – Direzione Generale Cura del territorio e dell'ambiente: Roberto Diolaiti, Gabriele Locatelli, Elisabetta Labate, Marco Pattuelli

Area agricoltura sostenibile - DG Agricoltura

Giampaolo Sarno, Giovanni Pancaldi

Adeguamento cartografico al Codice dei beni culturali e del Paesaggio a cura di:

Comitato Tecnico Scientifico per l'adeguamento del PTPR al Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Contributi specialistici per l'estensione del PTPR ai Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio

Heriscape Progetti SRL STP

Progetto grafico a cura di:

BAM! Strategie Culturali

ALLEGATO B5 alle Norme

METODOLOGIA DI RICOGNIZIONE DELLE AREE ASSEGNATE ALLE UNIVERSITA' AGRARIE E DELLE ZONE GRAVATE DA USI CIVICI AI SENSI DELL'ART. 142, COMMA 1, LETT.H) DEL D.LGS 42/2004

Indice

Introduzione	2
Quadro normativo di riferimento	3
1. Diritti di uso civico e università agrarie	3
2. La legge n. 1766 del 1927 sul riordinamento degli usi civici e il regolamento di esecuzione	4
3. Il passaggio alle Regioni e la disciplina regionale	5
4. Altri riferimenti normativi	6
5. La tutela paesaggistica	6
6. La legge n. 168 del 2017 in materia di domini collettivi	6
Metodologia di ricognizione.....	8
7. Ricognizione dei Comuni storicamente interessati dagli usi civici e dalle università agrarie.....	8
8. Ricostruzione dell'iter di accertamento della legge n. 168 del 2017	9
Esiti della ricognizione	14
Informazione cartografica	16
9. Rappresentazione cartografica a livello comunale	16
10. Rappresentazione cartografica degli usi civici e delle università agrarie e indicazioni per l'applicazione della tutela paesaggistica	17
Informazione descrittiva	19
11. Schede descrittive delle aree assegnate alle università agrarie e delle zone gravate da usi civici	19
12. Rapporti per provincia delle aree assegnate alle università agrarie e delle zone gravate da usi civici.....	19
Fonti e bibliografia	19
Glossario	22

Introduzione

La presente metodologia esplicita i criteri generali condivisi e adottati dal Comitato Tecnico Scientifico per assicurare coerenza ed uniformità all'attività di ricognizione delle aree assegnate alle università agrarie e zone gravate da usi civici tutelate ai sensi dell'art. 142 c.1 lettera h) del D.Lgs 42/2004.

Obiettivi della ricognizione sono l'identificazione delle aree assegnate alle università agrarie e delle zone gravate da usi civici presenti sul territorio regionale e la loro individuazione cartografica, laddove possibile tramite particelle catastali, al fine di agevolare l'operatività del regime autorizzatorio.

La metodologia di individuazione ha fatto riferimento alle linee guida POAT 2011 elaborate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali *"Pianificazione paesaggistica - Analisi delle problematiche ed individuazione delle possibili soluzioni relative alla definizione dei criteri da adottare ai fini della ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni paesaggistici come stabilito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio all'articolo 143, da utilizzarsi anche a supporto della elaborazione di modelli digitali per la realizzazione di mappe tematiche nell'ambito di sistemi informativi territoriali"*.

In base alla legge n.168/2017, che ha più recentemente disciplinato la materia dei domini collettivi, il vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142 comma 1, lettera h) del D.Lgs 42/2004, garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Il vincolo paesaggistico è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici ed anche in caso di trasferimento di diritti di uso civico e di permuta, come precisato dall'art. 3, comma 6, della legge n. 168/2017.

La ricognizione delle aree di cui all'art. 142, comma 1, lettera. h) del Codice ha assunto a riferimento come migliore base conoscitiva a disposizione il lavoro di ricognizione effettuato dalla Regione dal 2010 al 2014 che, ricostruito il complesso quadro normativo e procedurale che disciplina questa materia, identifica la presenza di usi civici e ne individua l'ubicazione tramite riferimento puntuale o, quando possibile, tramite fogli e particelle catastali.

L'indagine, così condotta, ha consentito di ricostruire un quadro, aggiornato al 2014, della presenza e, laddove possibile, della consistenza dei beni posseduti in forma collettiva o nei quali si esercitano degli usi civici, che per semplicità di lettura nella presente metodologia vengono chiamati sinteticamente usi civici.

Poiché, come sopra precisato, a seguito della legge n. 168/2017 il vincolo paesaggistico permane sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici, il quadro conoscitivo del 2014 può essere assunto ancora come migliore riferimento disponibile per l'applicazione della tutela paesaggistica.

La ricognizione ha prodotto quindi esiti diversi che variano in base al livello di certezza/incertezza delle informazioni e ufficialità dei dati e, in sintesi, restituiscono:

- **l'individuazione, delimitazione e rappresentazione cartografica degli usi civici certi, ovvero delle situazioni in cui è stato possibile accertarne l'esistenza e la consistenza;**
- **un quadro conoscitivo organizzato delle altre situazioni che, per diverse ragioni, richiedono un approfondimento.**

La pubblicazione di questo quadro conoscitivo permetterà di verificare, anche con il coinvolgimento dei Comuni interessati, i risultati della ricognizione finora raggiunti e perfezionarli per quanto possibile con le eventuali ulteriori informazioni e documentazione a disposizione dei comuni coinvolti.

Si ricorda inoltre che gli eventuali aggiornamenti sullo stato dei singoli usi civici sono di competenza del Settore Programmazione, Sviluppo del Territorio e Sostenibilità delle Produzioni della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna e verranno recepiti dalla presente ricognizione ai fini dell'aggiornamento del vincolo paesaggistico.

Si evidenzia che l'eventuale variazione delle aree tutelate in seguito ad approfondimenti o ad aggiornamento delle informazioni reperite, non comporta l'avvio della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica in caso di interventi su immobili precedentemente esclusi dalla tutela.

Quadro normativo di riferimento

1. Diritti di uso civico e università agrarie

Con l'espressione "usi civici" convenzionalmente si intendono le aree, di proprietà pubblica o privata, su cui gravano diritti spettanti ad una collettività e ai singoli che compongono detta collettività, organizzata o meno in una persona giuridica pubblica (es. università agraria, regole, comunità, Comuni o frazioni, etc.), e consistenti nel trarre alcune utilità elementari dalle terre, dai boschi, o dalle acque di un determinato territorio.

La loro origine è differente, in genere molto antica, e nel contesto nazionale di frequente risalente al periodo medioevale, dove gli usi civici rappresentavano il modo in cui i vassalli si procacciavano i mezzi per la loro sussistenza, o al periodo dei Comuni quando si costituiscono i demani comunali, aree sulle quali gli abitanti esercitavano diritti di godimento in forma collettiva. Nel contesto regionale le origini sono molto diverse tra loro e in alcuni casi incerte e difficili da documentare.

Il loro contenuto varia storicamente in relazione ai beni su cui tali diritti sono stati esercitati (es: diritto di pascolo, di estrazione di materiali inerti, di raccolta della legna...) e in funzione del loro utilizzo si distinguono in *essenziali*, quando il loro esercizio è ritenuto necessario per i beni vitali, e in *utili* quando comprendono in modo prevalente carattere e scopo di industria.

Dal punto di vista giuridico si può affermare che tali diritti, in quanto esercitati dai singoli come *cives* e da perpetuare nel tempo a favore dell'intera collettività, sono da considerare **inalienabili** e **imperscrittibili**¹.

La categoria di beni tutelati dall'art. 142, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 42/2004, fa riferimento all'intero **patrimonio legato all'esercizio di tali diritti** indipendentemente dalla titolarità di questi, e comprende sia il caso di proprietà di privati, dove i beni sono quelli in cui si esercita il diritto, sia situazioni in cui il possesso dei terreni è da attribuire ad una comunità di abitanti, ad una serie di famiglie, alla popolazione di un Comune, o di una Frazione. Il patrimonio corrisponde a quello attribuito alla struttura organizzativa che ha la rappresentanza *ex-lege* della comunità e ne esercita nel suo interesse poteri e facoltà.

Nel contesto nazionale i domini collettivi più diffusi sono le Università agrarie, mentre nel contesto regionale sono diffuse le Comunanze, i Comunelli, e nei contesti di pianura le Partecipanze agrarie.

¹ Con "inalienabile" si intende "l'impossibilità giuridica di vendere, cedere, trasferire beni e diritti"; con "imperscrittibile" si intende la "caratteristica di alcuni diritti che non si estinguono anche se non vengono esercitati per lungo tempo" (Dizionario Sabattini, Coletti).

2. La legge n. 1766 del 1927 sul riordinamento degli usi civici e il regolamento di esecuzione

Dal XVIII secolo, nonostante la tradizione storica degli istituti delle terre collettive, cominciò a manifestarsi una corrente legislativa economica e politica contraria agli usi civici che portò all'emanazione di una serie di leggi finalizzate alla loro soppressione, in quanto ritenuti limitanti le iniziative individuali e ostacolo allo sviluppo dell'agricoltura.

Con l'Unità d'Italia avanza la proposta di riformare la materia dandole un carattere unitario, dalla quale discendono la legge n. 5489 del 1888 e la successiva legge n.397 del 1894 valide per le province dell'ex-Stato Pontificio. Tali riforme mantengono ancora una natura parziale e non coinvolgono l'intero territorio nazionale. È solo dopo il primo conflitto mondiale che la normativa viene sistemata organicamente con il Regio Decreto n.751 del 1924 prima e con la **legge n. 1766 del 1927** poi, riferimento legislativo ancora vigente. L'unificazione normativa impone una razionalizzazione e una semplificazione di fenomeni storicamente e geograficamente molto complessi, accorpando sotto la dicitura "usi civici" situazioni molto diverse.

La legge n.1766 del 16 giugno 1927 risente fortemente dell'ideologia del regime fascista e persegue, secondo Crosetti, due specifiche finalità: *"da un lato ... di liquidare gli usi civici e la decadenza dei diritti sui beni privati non in esercizio ed ove non denunciati; dall'altro la più piena tutela dei diritti civici"* (Crosetti, 2006) con l'accertamento degli stessi attraverso la presentazione di prove documentali della loro esistenza.

La legge del 1927 si compone di 43 articoli distinti in quattro capi. Il *primo capo* regola l'"accertamento, la valutazione e l'affrancazione degli usi civici", operazioni finalizzate alla creazione di un censimento a livello nazionale dei diritti civici e delle proprietà collettive ancora in esercizio o rivendicati dalle comunità, ovvero:

- fissa le regole per definire "esistenza, natura ed estensione degli usi civici" (accertamento);
- specifica la natura dei diritti alla quale la legge si riferisce, escludendo i diritti di consuetudine;
- detta le condizioni per effettuare la liquidazione degli usi civici in cambio di un compenso in terre, sciogliere le promiscuità tra i beni posseduti in condominio o concedere la legittimazione ai privati che hanno occupato le terre della collettività a fronte della realizzazione di migliorie. L'affrancazione era già stata introdotta dalla legge n. 5489/1888.

Il *secondo capo* regola la "destinazione delle terre gravate da usi civici e di quelle provenienti dall'affrancazione". In questi articoli la legge distingue tra due tipi di destinazioni possibili:

- a *bosco o pascolo permanente*, denominata comunemente **Categoria A**. Per i terreni attribuiti a categoria A non è prevista nessuna alienazione o mutamento di destinazione d'uso in assenza dell'autorizzazione degli enti competenti. Per le terre attribuite a questa destinazione si rimanda alle norme del patrimonio forestale appartenente allo Stato, ai Comuni o ad altri enti (R.D. n. 3267/1923).
- a *coltura agraria*, denominata comunemente **Categoria B**. Per questi terreni, al contrario, è prevista la ripartizione in quote e l'assegnazione ai coltivatori, ovvero la suddivisione tra privati, soggetti al pagamento di un canone per la coltivazione delle terre.

La maggior parte degli articoli del secondo capo fissano i criteri per la ripartizione in quote e forniscono indirizzi circa gli enti di gestione e le modalità dell'Amministrazione di tali beni.

Il *capo terzo* riguarda gli aspetti di "giurisdizione e procedura" individuando nei Commissariati agli usi civici le autorità preposte al rispetto e all'applicazione della legge. Il *quarto capo* si occupa delle "disposizioni generali e transitorie".

Subito dopo la legge viene approvato, con **Regio Decreto n. 332 del 26 febbraio 1928**, il Regolamento applicativo. È costituito da 85 articoli distribuiti in quattro titoli nei quali si specificano le procedure da seguire per le diverse operazioni prefigurate dalla legge come parte del processo di riordino.

Dopo un primo periodo di operosa attuazione della legge, nel quale per almeno un decennio le operazioni di riordino procedono in tutta la nazione, si assiste ad una battuta d'arresto o, meglio, ad un rallentamento da attribuire, secondo gli studiosi della materia, sicuramente all'evento bellico, ma anche alla scarsa propensione dei Commissari ad occuparsi delle procedure amministrative privilegiando i contenziosi ai processi di accertamento e di ripartizione e gestione degli usi civici. Nel dopoguerra, inoltre, i cambiamenti della società italiana e soprattutto l'evoluzione dell'economia agricola con l'aumento del benessere nelle campagne e lo spopolamento delle zone marginali e della montagna hanno determinato una distanza con i presupposti della legge del 1927. *"Le norme sulle quotizzazioni [la divisione in quote], che avevano lo scopo di creare una piccola proprietà contadina, non rispondevano più alle esigenze della società contemporanea, che non identificava nella terra e nella sua coltivazione né prospettive economiche, né valori umani e culturali"* (Marinelli, 2003, p. 93). Per Marinelli solo con l'avvento delle Regioni a statuto ordinario, l'attribuzione della materia a questi Enti e l'interessamento di alcuni Commissari, insieme alla diffusione di una cultura ambientalista, hanno portato ad un ritorno di attenzione verso la disciplina degli usi civici.

3. Il passaggio alle Regioni e la disciplina regionale

Con il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 la materia "agricoltura e foreste" e le funzioni amministrative relative agli usi civici passano dai Commissariati alle Regioni a statuto ordinario (art. 66)². Le funzioni giurisdizionali rimangono ai Commissariati.

Dopo il 1977 la Regione Emilia-Romagna dedica agli usi civici una legge regionale: **L.R. n. 22 del 2 settembre 1991**. È costituita da 3 articoli che regolano la disciplina del personale che deve occuparsi delle operazioni di verifica, individuandolo nel personale proprio o in quello dell'ERSA (Ente Regionale per lo Sviluppo Agricolo), e definiscono come provvedere al reperimento di fondi per le istruttorie.

Alla legge del 1977 seguono altre leggi regionali, oltre alla 22 del 1991, che trattano specifici temi connessi agli usi civici la legge regionale n. 7 del 7 febbraio 1992, la legge regionale n. 6 del 2 aprile 1996, la legge regionale n. 49 del 5 dicembre 1996 e la legge regionale n.6 del 2004).

² " ... Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazioni, ivi comprese le nomine di periti ed istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze. Sono altresì trasferite le competenze attribuite al Ministero, ad altri organi periferici diversi dallo Stato, e al commissario per la liquidazione degli usi civici dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 10 luglio 1930, n. 1078, dal regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla legge 16 marzo 1931, n. 377. L'approvazione delle legittimazioni di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica d'intesa con la regione interessata. ..." (art. 66 del D.P.R. n. 616 del 1977).

4. Altri riferimenti normativi

A livello nazionale anche altre leggi disciplinano gli usi civici considerandoli parte integrante del patrimonio ambientale e culturale della nazione e per questi motivi da tutelare.

Già nel 1952, con la **legge sulla montagna** (art. 34 della legge n. 991 del 25/07/1952), alle comunioni familiari vigenti nei territori montani sono riconosciuti i diritti storicamente operanti riconoscendo alle stesse una loro peculiarità storica. La successiva legge sulla montagna n. 97 del 1994, all'art. 3, individua nelle regioni gli enti preposti al riordino della disciplina delle organizzazioni montane e definisce i principi ai quali tali organizzazioni devono attenersi.

Con la **legge quadro sulle aree protette**, L. n. 394 del 1991, all'art. 11, si dispone che i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali siano compresi nei Parchi. La legge prevede che i diritti di caccia siano liquidati dai competenti Commissari affermando un maggior interesse per la conservazione dell'ambiente anche in questi territori.

5. La tutela paesaggistica

La necessità di tutelare i patrimoni collettivi residui e non trasformati irreversibilmente dall'intervento dell'uomo ha indotto il legislatore nazionale a estendere all'intera categoria dei diritti e beni civici delle comunità locali il vincolo di tutela paesaggistica di cui alla legge n. 1497 del 1939. Con la legge Galasso n. 431 del 5 agosto 1985 i territori a gestione collettiva sono inclusi nell'ambito dei beni di interesse ambientale e paesaggistico protetti *ex-lege*, riconoscendo di fatto il ruolo essenziale che le gestioni delle comunità locali hanno avuto nella storia e nella conformazione del paesaggio e sancendo la necessità di conservarle per il contributo da loro dato alla "salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio" (Guida agli usi civici on-line www.demaniocivico.it).

Tale ruolo viene confermato dall'art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004) nel quale alle aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici di cui alla lettera h) del primo comma viene attribuito il valore di "bene paesaggistico".

La ricognizione di questi territori rientra tra le attività previste per l'elaborazione del piano paesaggistico (art. 143 comma 1 lettera b).

6. La legge n. 168 del 2017 in materia di domini collettivi

La legge 20 novembre 2017, n. 168 "Norme in materia di domini collettivi" uniforma sotto la dicitura di domini collettivi tutti gli usi civici e sancisce che i beni di godimento collettivo sono elementi essenziali dei vincoli paesaggistico-ambientali. All'art. 2 comma 1, stabilisce infatti che "la Repubblica tutela e valorizza i beni di collettivo godimento in quanto

- a) elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali;
- b) strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;
- c) componenti stabili del sistema ambientale;
- d) basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale;
- e) strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale;
- f) fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio delle collettività locali degli aventi

diritto”.

Come precisato dall'art. 3, comma 6, il vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142 comma 1, lettera h) del D.Lgs 42/2004 garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.

Pertanto, in base alla legge n.168/2017, successivamente integrata con la legge n.108/2021, tale vincolo paesaggistico è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici, di trasferimento di diritti di uso civico e di permuta degli stessi.

Per effetto di questo nuovo riconoscimento normativo ai fini dell'applicazione del vincolo paesaggistico il processo di riordino e di accertamento degli usi civici di cui all'art. 142 comma 1, lettera h) del Codice si deve quindi ritenere consolidato con gli accertamenti verificabili al 2017.

Metodologia di ricognizione

Come detto in premessa, la ricognizione delle aree di cui all'art. 142, comma 1, lettera h) del Codice assume a riferimento, come migliore base conoscitiva a disposizione, il lavoro di individuazione degli usi civici e delle università agrarie effettuato dalla Regione nel 2014, il primo svolto con organicità per questa materia su tutto il territorio regionale.

Tale lavoro ha consentito di ricostruire lo stato di fatto sulle attività di riordino effettuate e sullo stato di accertamento nel contesto regionale in attuazione della legge del 1927, ricostruendo così il quadro degli usi civici e delle università agrarie esistenti ad una data molto prossima all'entrata in vigore della legge n.168/2017.

La ricognizione delle zone interessate da domini collettivi è stata condotta in due fasi successive finalizzate rispettivamente a:

- l'individuazione, in base alla ricerca di archivio, dell'elenco dei Comuni storicamente interessati dalla presenza di domini collettivi;
- la ricostruzione dell'iter d'accertamento di ciascuna realtà, necessario per verificare la loro effettiva esistenza (al 2014, subito prima del 2017) e consistenza.

7. Ricognizione dei Comuni storicamente interessati dagli usi civici e dalle università agrarie

La ricerca effettuata per la ricognizione degli usi civici e delle università agrarie è puramente ricognitiva al fine di fornire un quadro conoscitivo, ovvero è stata condotta attraverso ricerche bibliografiche e consultazione della documentazione istruttoria e di decreti/delibere/determine presenti nell'Archivio del Commissariato Usi Civici Emilia-Romagna e Marche e nell'Archivio regionale E-R dell'allora Servizio Territorio rurale e attività faunistico-venatorie. Sono stati inoltre analizzati altri lavori ricognitivi elaborati nel corso del tempo a partire dalla seconda metà dell'800.

Dalla ricerca bibliografica è stato possibile risalire ad un primo testo ricognitivo sui Domini collettivi costituito dalla Relazione, presentata alla Camera dei deputati nel 1905 da Luigi Rava, Ministro dell'Agricoltura, Industria e Commercio, quale prima risultanza degli esiti della legge n. 397/1894.

Il testo articola la ricognizione dei domini collettivi in territori provinciali e per il contesto regionale esamina la situazione delle Province di Bologna, Ferrara, Modena e Parma. Questo studio, oltre ad essere limitato ai soli domini collettivi, delinea lo stato di fatto antecedente alla legge del 1927.

Successiva alla legge n.1766/1927, vi è inoltre la **Relazione del Commissario** per la liquidazione degli usi civici nell'Emilia ed Alte Marche, Egidio **Pignatti**, datata maggio **1931**. Questo documento, oltre ad essere esteso a tutto il territorio regionale e a comprendere tutti i casi previsti dalla normativa del 1927 evidenzia le difficoltà già emerse a quel tempo dovute alle diverse origini storiche del contesto oggetto di studio. Il "territorio storicamente ebbe a restare diviso in differenti stati ... per modo che diverse ne furono le vicende e ne sono le condizioni pure per quanto in particolare riflette la materia dei diritti popolari"³ (Pignatti 1935, p. 1195).

³ Dalla Relazione del Commissario si evince come il Circondario di Bobbio, pur rimanendo incorporato nella Provincia di Piacenza, risentisse della legislazione della Lombardia. Il resto della Provincia di Piacenza, insieme a Parma e al circondario di Guastalla erano ricompresi nell'ex-ducatato di Parma, resistente ai tentativi di affrancazione. L'ex-ducatato di

La Relazione analizza lo stato del riordino alla fine del ventennio articolando la ricognizione per "tipologie di usi civici e di situazioni". Nel testo si trova il resoconto delle fasi di accertamento nei diversi Comuni inquadrati all'interno di una classificazione tipologica che differenzia tra: usi civici su terre private, promiscuità, demani comunali e frazionali, domini collettivi articolati in: Comunalie e Comunelli nel Piacentino e nel Parmense, Partecipanze, Consorzi utilisti, Comunanze e Università agrarie Marchigiane.

Dalla Relazione è stato così possibile elaborare **un elenco dei Comuni** dove, a quella data (1931), erano presenti beni gravati da usi civici e università agrarie.

Tale elenco è stato confrontato e verificato con le informazioni contenute nell'Allegato 1 della Relazione del PTPR 1993 (che si limitava a dare indicazioni delle realtà comunali da indagare, rimandando alle fasi successive di pianificazione l'identificazione dei beni) e con l'indagine allora prodotta dal Servizio Territorio Rurale della Regione sui Comuni con Decreti di inesistenza e oggi aggiornata sulla base della presente ricognizione.

Con tali decreti, emessi dal 1927 in poi, il Commissario "ordina l'archiviazione degli atti relativi al Comune di per inesistenza di beni od altri diritti soggetti alla disciplina della legge".

Dall'elenco dei Comuni con notizia di esistenza di aree gravate da usi civici o università agrarie, la ricerca è partita per esplorare le diverse realtà.

8. Ricostruzione dell'iter di accertamento della legge n. 168 del 2017

Un primo **elenco degli usi civici e delle università agrarie** esistenti nei vari Comuni è stato reperito presso gli Archivi del Commissariato. Si tratta di un elenco non datato, con ogni probabilità risalente a ricognizioni svolte d'ufficio all'interno del Commissariato agli usi civici negli anni '70. Tale elenco, "Enti ed Associazioni agrarie dell'Emilia e Romagna", è servito come base di riferimento da verificare attraverso le ricerche dei materiali custoditi nell'Archivio⁴.

Nell'elenco degli usi civici sono state inserite anche le realtà extra-regionali che hanno terre con usi civici all'interno dei confini regionali emiliano-romagnoli (es: Demanio frazionale di Barga che ha terre nel Comune di Pievepelago in Provincia di Modena).

La consultazione degli atti e del carteggio custodito nell'Archivio del Commissariato e nell'Archivio della Regione ha permesso di ricostruire lo stato di accertamento di ciascun uso civico, in base al complesso iter indicato dalla legge del 1927 e dal suo regolamento, individuando i passaggi ai quali poteva essere attribuita certezza e ufficialità dei documenti reperiti.

L'iter indicato dalla legge del 1927 si articola in vari momenti:

- Ha inizio con la "**dichiarazione**" o **denuncia** da parte del Podestà (del Sindaco) e dei rappresentanti delle Associazioni agrarie che entro sei mesi dalla pubblicazione della legge del

Modena non disponeva di una legislazione particolare, mentre le Legazioni delle province emiliane facenti parte dell'ex-Stato pontificio, Bologna Ferrara, Forlì con l'attuale Provincia di Rimini e Ravenna, potevano contare su una serie di norme che nel corso del tempo ne avevano facilitato la liquidazione.

⁴ Gli atti ufficiali sono raccolti in pubblicazioni dell'Istituto Poligrafico dello Stato, denominate *Bollettino degli usi civici*, stampate dal 1931 con cadenza generalmente mensile fino agli anni '50 e poi semestrale. Nell'Archivio del Commissariato esiste una raccolta di questi bollettini che copre un ampio periodo: dal 1931 alla seconda metà degli anni '50.

1927 (entro 03/04/1928) dovevano dichiarare gli “usi esercitati o pretesi” e le “terre che si ritengono gravate” (art. 3 della legge n. 1766/1927, art. 1 del R.D. n. 332/1928).

- Sulla base delle risultanze emerse, qualora le autorità competenti (il Commissario o successivamente la Regione) lo ritengano opportuno, prende avvio il **processo istruttorio** con l’emanazione dell’atto di *nomina del perito* che deve effettuare le indagini sull’esistenza, la natura e l’estensione delle terre soggette ad uso civico ed elaborare una proposta per lo scioglimento delle promiscuità, per la loro affrancazione o per la loro definitiva sistemazione. Nel caso di affrancazione o di sistemazione l’istruttore definisce, inoltre, l’elenco degli eventuali possessori abusivi, ovvero i casi di occupazione considerata illegittima dalla normativa e li articola tra quelli che dovrebbero restituire i beni al patrimonio della collettività (da reintegrare), e quelli che al contrario potrebbero essere ceduti ai privati su pagamento di un canone (da legittimare). La legittimazione viene concessa qualora i proprietari siano in possesso dei terreni da più di 10 anni, se la zona occupata non interrompe la continuità dei terreni, ma soprattutto quando l’occupatore ha portato sostanziali e permanenti migliorie (art. 9 legge n. 1766/1927).

Gli *atti istruttori* elaborati dal perito costituiscono il *corpus* dei documenti più importanti per il riordino. Consegnati alle autorità per l’approvazione vengono poi *depositati* e resi disponibili a chi volesse consultarli. In seguito alla loro pubblicazione le parti coinvolte possono procedere con esposti (opposizioni) e dare avvio a contenziosi da concludere con l’emissione di Sentenza Commissariale o da proseguire con il ricorso alla Corte d’Appello o alla Corte di Cassazione. In questo periodo ogni operazione amministrativa sulle terre oggetto del contenzioso è sospesa.

- Se non vengono presentate opposizioni nei tempi stabiliti o, nel caso di contenzioso, quando si dichiara cessata la materia del contendere, si procede, attraverso apposito atto, con **l’assegnazione di categoria**: terreni a categoria A, a bosco e a pascolo permanente, terreni a categoria B, a coltivazione agraria o assegnazione ad entrambe le categorie. Se gli atti istruttori prefigurano la possibilità di attribuire entrambe le categorie alle terre e se le terre collettive sono molto estese, la legge prevede l’elaborazione di un **Piano di massima** con il quale il delegato tecnico definisce esattamente in cartografia i mappali o le porzioni di mappali da attribuire ad ognuna delle due categorie (Titolo II, Capo I del R.D. n. 332/1928). Il piano viene approvato e depositato e le parti possono presentare i propri rilievi con la possibilità di apportare modifiche.
- Per le terre destinate a coltivazione agraria, ovvero quelle attribuite alla Categoria B, si procede con l’elaborazione del **Piano di ripartizione** in unità fondiarie (quote) che deve definire i canoni da imporre e le migliorie che i concessionari dovranno eseguire per l’affrancazione. Approvato il piano di ripartizione l’autorità competente emana bandi ai quali potranno concorrere per l’assegnazione delle quote tutti coloro che pensano di averne diritto. Esaminate le domande, viene pubblicato l’elenco degli assegnatari e, espletate le procedure di opposizione, si procede con atti ufficiali alla ripartizione in quote. (Titolo II, Capo III del R.D. n. 332/1928).

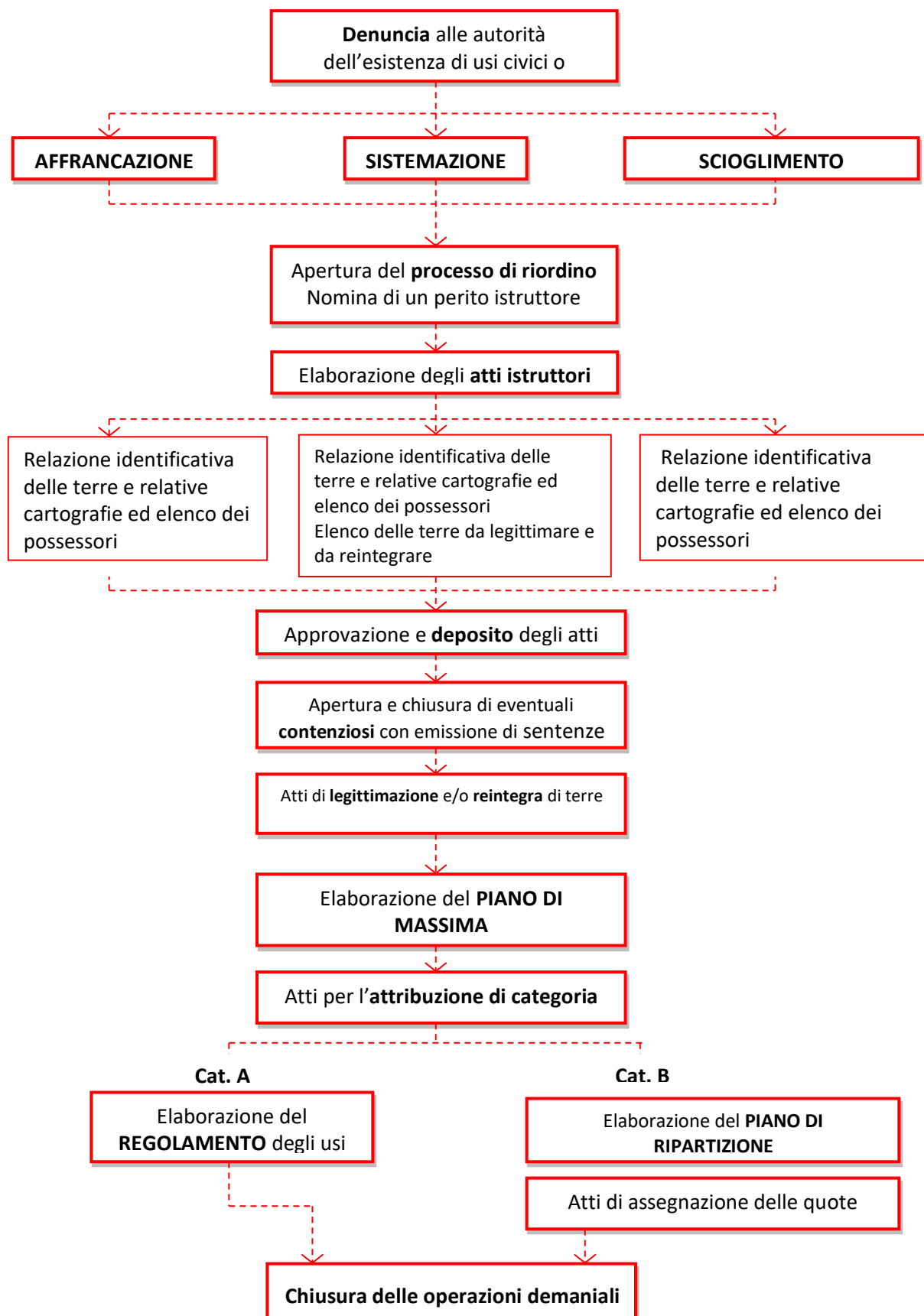
Assegnata la categoria B alle terre il destino delle stesse è la privatizzazione tra le famiglie dei coltivatori diretti del Comune, della Frazione o dell’Associazione Agraria.

- A conclusione dell’iter d’accertamento le operazioni demaniali vengono chiuse con specifico atto.

Le Partecipanze agrarie emiliane costituiscono un caso a parte. Fin dall’emanazione della legge si sono opposte alla procedura di riordino e nel 1929 con decreto ministeriale hanno ottenuto di essere escluse dalla procedura del capo II della legge del 1927, che prevede per le aree con destinazione a

coltivazione agraria la progressiva quotizzazione. Se fosse stata applicata la legge, le terre collettive sarebbero state privatizzate con la probabile scomparsa di questi istituti storici tramite l'affrancazione dei terreni stessi dopo la quotizzazione.

Fasi principali dell'iter di accertamento



Le ordinanze, i decreti ed in particolare le sentenze, contengono al loro interno già una ricostruzione delle diverse fasi dell'iter istruttorio che è servita da guida per orientarsi nella consultazione dei materiali d'Archivio. Laddove non esistevano provvedimenti ufficiali e per comprendere alcuni passaggi non chiari negli atti si è proceduto a consultare nel dettaglio il carteggio epistolare spesso raccolto in fascicoli nei singoli faldoni e archiviati nella maggior parte dei casi nell'Archivio del Commissariato.

La cronologia completa dell'iter di accertamento rilevato è stata riportata in una **scheda specifica per ciascun uso civico** e in **rapporti organizzati per territori provinciali** contenenti i dettagli per Comune (vedi paragrafi n. 11 e 12).

I processi di riordino degli usi civici in Regione si trovano ad un diverso stato di avanzamento. In alcune realtà si è proceduto, nei primi decenni successivi alla legge del 1927, ad avviare le istruttorie e a risolvere i conseguenti contenziosi. In altri casi, al contrario, le procedure di istruttoria sono state interrotte o non sono state approvate o ufficializzate. In altri casi ancora, in seguito ad esposti, si è proceduto a redigere nuove istruttorie tecniche, molte di queste riaperte nella seconda metà degli anni '90 e ancora non concluse (alla data del 2014). I dati reperiti hanno pertanto un diverso livello di ufficialità.

La ricognizione effettuata, considerando l'ultima fase dell'iter di accertamento registrata per ciascun uso civico, li differenzia in base a:

- **usi civici inesistenti o accertati ma non più esistenti in seguito alle procedure previste dalla legge;**
- **usi civici da accertare**
- **usi civici esistenti ed accertati.**

La sintesi di tutte le informazioni relative all'accertamento dell'esistenza degli usi civici e delle università agrarie è riportata, all'interno del Quadro Conoscitivo, di cui si riporta un estratto relativo alla Provincia di Ferrara.

Provincia	Comune	Codice uso civico (ID_USC)	Denominazione usi civici	Stato operazioni demaniali	Esistenza					Codice sub-uso civico (ID_USU)	Denominazione sub-usi civici	Tipologia				Esistenza					...
					INESISTENZA	ALIENAZIONE LEGITTIMAZIONE	QUOTIZZAZIONE	DA ACCERTARE	ESISTENZA			DEMANIO FRAZIONALE	DEMANIO COMUNALE	DOMINIO COLLETTIVO	DOMINIO COLLETTIVO	INESISTENZA	ALIENAZIONE LEGITTIMAZIONE	QUOTIZZAZIONE	DA ACCERTARE	ESISTENZA	
Ferrara	SANT'AGOSTINO			chiuse																	
Ferrara	TRESIGALLO			chiuse																	
Ferrara	VIGARANO MAINARDA			chiuse																	
Ferrara	VOGHIERA			chiuse																	
Ferrara	OSTELLATO	38	Demanio comunale di Ostellato	aperte						44	Demanio comunale di Ostellato sulla Valle del Mezzano e dossi	x							2_05A	4	
Ferrara	OSTELLATO	38	Demanio comunale di Ostellato	aperte						45	Demanio comunale di Ostellato sui prati indivisi o Vallone	x							2_05B	4	

Tabella riassuntiva dell'accertamento delle aree assegnate alle università agrarie e delle zone gravate da usi civici

Nella tabella sono riportate sia le informazioni dei decreti di inesistenza di usi civici per Comune, sia i

risultati relativi all'accertamento al 2014 dei singoli usi civici suddivisi nelle seguenti voci:

Celle di colore rosso che indicano usi civici inesistenti

- *Inesistenza*. In questo caso l'iter di accertamento si è concluso affermando l'inesistenza di usi civici sui terreni del Comune.
- *Alienazione, legittimazione*. Si tratta di realtà nelle quali si è assistito alla progressiva alienazione o legittimazione di tutte le terre con la scomparsa integrale di patrimonio (es: Partecipanza di Budrio in Provincia di Bologna).
- *Quotizzazione*. Si tratta di realtà nelle quali il processo di riordino ha portato ad un'integrale quotizzazione delle terre (es: Demanio frazionale di Rocca Santa Maria a Monfestino, attuale Serramazzone in Provincia di Modena).

Celle di colore arancio che indicano le situazioni incerte

Da accertare. In questo caso i materiali d'Archivio non sono stati sufficienti a comprendere lo stato dell'iter istruttorio o, viceversa, le istruttorie condotte si sono concluse affermando la patrimonialità delle terre e tali conclusioni non sono state condivise dal Commissario che ha ordinato nuove istruttorie non avviate o non concluse (es: Demanio comunale di Massafiscaglia in Comune di Ferrara).

Celle di colore verde che indicano usi civici esistenti (al 2014)

- *Esistenza*. In questo caso l'iter di accertamento è arrivato almeno ad una fase istruttoria che ne ha confermato senza dubbi l'esistenza. In questa categoria di usi civici esistenti troviamo situazioni differenti in base alla fase procedurale e al livello di accertamento raggiunti, che consentono di individuare o meno anche la precisa localizzazione e consistenza del bene (vedi paragrafo 10).

Questo gruppo di usi civici comprende anche alcuni casi particolari nei quali l'esiguità delle terre accertate come patrimonio civico ha portato il Commissario a proporre, come consentito dalla legge del 1927 e dal suo regolamento, la loro alienazione, ma questa di fatto, fino al 2014, non è avvenuta da parte del Ministero. Si tratta del Demanio comunale di Montese, del Demanio frazionale di Bazzano e del Demanio comunale di Carpineti.

In questi tre casi è confermata l'esistenza, salvo verifica che l'autorità competente non abbia effettivamente proceduto alla loro alienazione prima dell'entrata in vigore della L. 168/2017.

Esiti della ricognizione

Il patrimonio delle aree gravate da usi civici e delle aree assegnate alle università agrarie comprende diverse tipologie che, riprendendo l'articolazione data da Pignatti nel 1931, con qualche ulteriore specificazione e aggiornamento, sono:

- *Demani civici comunali o **demani comunali*** – Sono i territori utilizzati dalla generalità degli abitanti di un comune per le necessità primarie di vita. La gestione ordinaria di tali beni è

affidata al Comune che deve amministrarne i beni separatamente dal resto del demanio comunale;

- *Demani civici frazionali o **demani frazionali*** – Sono i territori utilizzati dalla generalità degli abitanti di una Frazione per le necessità primarie di vita. La gestione ordinaria di tali beni è affidata a specifici comitati denominati A.S.B.U.C. o al Comune che deve amministrarne i beni separatamente per conto degli abitanti della Frazione (art. 64 del R.D. n. 332/1928)⁵;
- ***Domini collettivi*** – Sono i patrimoni di proprietà delle comunità originarie di abitanti che gestiscono tali patrimoni in conformità di antichi statuti e consuetudini riconosciute dal diritto anteriore (es: Comunalie, Comunelli, Partecipanze, Consorzi utilisti, Comunanze, ecc.);
- ***Domini collettivi soppressi*** – Laddove il patrimonio dei domini collettivi è stato ritenuto talmente esiguo da non essere opportuna la costituzione di un ente per la gestione, ai sensi dell'art. 25 della legge del 1927 l'ente di gestione spesso è stato soppresso e il patrimonio, pur rimanendo di proprietà della comunità d'origine, è passato in gestione direttamente ai Comuni. In queste situazioni l'accertamento è risultato più complesso in quanto spesso si sono verificate situazioni di usurpazioni a causa di vendite illegittime da parte del Comune. Per questo si è preferito distinguere questa situazione dai domini collettivi istituiti.
- ***Usi civici su terre private*** - Usi civici esercitati dalle collettività su terre di proprietà esclusiva di privati (*jura in re aliena*). Si tratta di casi che la legge del 1927 intende estinguere favorendo la liquidazione degli usi civici attraverso la cessazione dell'esercizio del diritto in cambio di un corrispettivo in terreni alla collettività che esercitava il diritto. Le situazioni presenti nel territorio regionale sono state nel corso del tempo liquidate prima del 2017, ad eccezione di un caso a Calestano (non citato nella relazione del 1931), in parte passato al Comune di Calestano.
- ***Promiscuità tra Comuni*** – Le situazioni di promiscuità tra demani frazionali ricadenti nello stesso territorio comunale non sono stati evidenziati anche se sono numerosi nel contesto regionale. Si è preferito distinguere, invece, la situazione più complessa di promiscuità tra demani ricadenti in Comuni diversi (il "Bosco promiscuo" ricadente nei territori di Lizzano in Belvedere, ex-Porretta Terme, ex- Granaglione, e il "Livello di Nassetta e Campo" ricadente nei territori ex-Busana ex-Collagna, ex-Ligonchio).
- ***Usi civici di pesca*** - costituiscono una tipologia a parte perché ai sensi dell'art. 10 del R.D. n. 332/1928 non sono soggetti a divisione. Sono presenti in regione solo due usi civici di pesca a Ravenna (Piallassa della Baiona e Piallassa dei Piomboni).

Poiché i nomi degli usi civici riportati nei documenti spesso sono diversi e fanno riferimento alla consuetudine, nella ricognizione si è attribuita una denominazione che contiene la tipologia degli usi

⁵ La costituzione dei Comitati per l'Amministrazione separata dei beni di uso civico (A.S.B.U.C.) è regolamentata dalla legge 278 del 17/04/1957.

civici nella prima parte, mentre nella seconda parte fornisce un'indicazione sulla specificazione territoriale.

A titolo di esempio in Provincia di Modena esiste un demanio frazionale in Comune di Lama Mocogno a favore degli abitanti della Frazione di Barigazzo. In questo caso la denominazione dell'uso civico è "Demanio frazionale (prima parte: tipologia degli usi civici) di Barigazzo (seconda parte: specificazione relativa al nome della Frazione)". Nello stesso territorio provinciale esiste un demanio a favore degli abitanti del Comune di Pievepelago che assumerà perciò la denominazione "Demanio comunale (prima parte: tipologia degli usi civici) di Pievepelago (seconda parte: specificazione relativa al nome del Comune)".

Per i domini collettivi si è preferito riportare il nome specifico dell'Associazione agraria, ovvero nella maggioranza dei casi *Comunalia* nel parmense, *Comunello* nel piacentino, *Partecipanza* agraria nella pianura emiliana tra Modena e Bologna. In Provincia di Bologna, ad esempio, la *Partecipanza* agraria di Villa Fontana a Medicina, oppure il *Consorzio utilisti* di Pianaccio nel Comune di Granaglione.

La ricognizione ha consentito di restituire due tipi di informazioni:

- informazioni cartografiche georeferenziate sotto forma di shape files;
- informazioni descrittive organizzate per uso civico e per provincia.

Informazione cartografica

L'informazione cartografica dei dati è stata organizzata in due principali livelli informativi:

1. uno più generale che restituisce a livello comunale l'assenza (o presenza, più o meno certa) di usi civici;
2. un livello di dettaglio del patrimonio dei beni gravati dagli usi civici, individuato tramite riferimento puntuale o, quando possibile, tramite poligoni. In tal caso la rappresentazione è effettuata su base catastale, poiché il catasto è il riferimento su cui vengono attribuiti e accertati gli usi civici. Tale informazione è comunque proiettabile su DBTR come indicato nelle linee guida del Ministero della Cultura.

Quest'ultimo livello informativo è organizzato tenendo conto e dando merito del diverso livello di certezza/incertezza delle informazioni e ufficialità del dato, in modo da agevolare la loro utilizzabilità ai fini dell'applicazione della tutela paesaggistica.

Le fonti utilizzate, come visto in precedenza, sono state prevalentemente documentali (istruttorie, atti, decreti/delibere/determine), ma quando le terre collettive sono gestite da Enti dedicati si è privilegiata la visura catastale effettuata alla data della ricognizione e fornita direttamente dagli stessi (Consorzio delle Comunalie nel parmense o alcune Partecipanze) o dal Settore Agricoltura, caccia e pesca della Regione.

9. Rappresentazione cartografica a livello comunale

Una prima rappresentazione cartografica (*shape file P_COMUSC_PL*) distingue i Comuni, attraverso

campiture, in base alla presenza o assenza di usi civici:

- Comuni con assenza di usi civici dimostrata da **relativo decreto commissariale di inesistenza**;
- Comuni con presenza di usi civici accertati o da accertare.

Questi ultimi possono essere interessati da situazioni diverse. Ci sono Comuni in cui le operazioni demaniali sono già chiuse o hanno raggiunto una fase del procedimento che può attestare in modo certo la presenza di usi civici e la loro precisa localizzazione (ad es. l'elaborazione del Piano di Massima). Al contrario in alcuni comuni la ricognizione degli usi civici è in una fase che non permette nemmeno di attestare con certezza la presenza di usi civici.

Inoltre, alcuni comuni hanno nei loro territori più usi civici con livelli di accertamento diversi tra loro.

Pertanto, tutti i comuni che non hanno un decreto di inesistenza devono procedere a verificare nel dettaglio la ricognizione di tutti gli usi civici che interessano il territorio di loro competenza in base alle informazioni fornite per i singoli usi civici, illustrati nei paragrafi successivi.

10. Rappresentazione cartografica degli usi civici e delle università agrarie e indicazioni per l'applicazione della tutela paesaggistica

La rappresentazione cartografica del patrimonio individua l'ubicazione specifica degli usi civici, quando possibile, tramite fogli e particelle catastali^[OBJ], oppure tramite riferimento puntuale, **in base al livello di accertamento** e di ufficialità del dato.

Ad ogni uso civico è stato attribuito un numero identificativo progressivo (COD_USC). Per alcune realtà si è reso necessario distinguere, all'interno dello stesso uso civico, aree con differenti localizzazioni o stadi di avanzamento della procedura di accertamento, è stato quindi attribuito un numero identificativo progressivo (COD_USU) anche a questi sub-usi civici.

Entrambi i riferimenti sono riassunti **in un codice univoco di archivio (COD_ARCH)**, che indica con la prima cifra la provincia di appartenenza, con le successive 2 cifre l'identificativo dell'uso civico e con una eventuale lettera la presenza di sub-usi civici.

Esempio:

l'Uso Civico "Demanio Comunale di Verghereto" (ID USC = 40), composto da tre aree, ha un codice univoco di archivio articolato in tre subalterni (COD_ARCH = 3_02A, 3_02B, 3_02C). Ciascuna delle tre sub aree ha inoltre un codice univoco di localizzazione (COD_USU= 47, 48, 49)

COD ARC	ID USC	ID USU	NOME USU
3_02A	40	47	Demanio comunale di Verghereto sulle Terre del Cassaio
3_02B	40	48	Demanio comunale di Verghereto
3_02C	40	49	Demanio comunale di Verghereto sulla Macchia dell'Appennino

Infine, il livello di accertamento e di ufficialità del dato è stato definito tramite il codice "TIPO_ACC", individuando tre categorie:

1. Usi civici con esistenza certa e consistenza certa

Le realtà per le quali è stato possibile accertare l'esistenza e la consistenza delle terre gravate da usi civici, ovvero quelle situazioni nelle quali è stato possibile identificare le particelle su cui gravano usi civici da atti ufficiali, sono rappresentate tramite aree corrispondenti alle particelle stesse e nella *Tabella riassuntiva dell'accertamento delle aree assegnate alle università agrarie e delle zone gravate da usi civici* sono individuate con il colore verde (**file poligonale P_USC_PL**). Si tratta di realtà nelle quali i dati sono stati ricavati da istruttorie approvate o da provvedimenti pubblicati o da visure nel caso di università agrarie/domini collettivi attualmente esistenti. Tali situazioni riportano il codice relativo al tipo di accertamento uguale a 1 (**TIPO_ACC = 1**)

➡ **Su queste aree rappresentate in forma poligonale è applicabile il vincolo paesaggistico**

2. Uci civici con esistenza certa e consistenza da verificare

Per diversi usi civici la ricognizione ha potuto accertare l'effettiva esistenza, ma non ha consentito di individuare precisamente le aree assoggettate ad uso civico; pertanto, sono rappresentati solamente tramite punto localizzato in corrispondenza del centro abitato frazionale o del capoluogo del Comune che detiene i diritti e nella *Tabella riassuntiva dell'accertamento delle aree assegnate alle università agrarie e delle zone gravate da usi civici* sono individuate con il colore verde. (**file puntuale P_USC_PT**)

➡ **La rappresentazione cartografica per questi casi, a oggi non può che essere simbolica, ovvero indicata con un punto. Per applicare la tutela paesaggistica è preventivamente necessario identificare con certezza la consistenza di questi usi civici, svolgendo ulteriori approfondimenti di diversa natura che corrispondono alle seguenti tipologie di accertamento:**

- Accertata esistenza e consistenza ma assenza di mappe di riferimento (TIPO_ACC = 2);
quando l'assenza di mappe di riferimento d'istruttoria o di mappe catastali storiche ha impedito l'identificazione cartografica di realtà di accertata esistenza e consistenza.
Per individuare cartograficamente la consistenza delle aree assoggettate a uso civico sarà necessaria la consultazione dei catasti storici.
- Accertata esistenza e non ufficiale consistenza (TIPO_ACC = 3);
quando i dati disponibili provengono da istruttorie non pubblicate o pubblicate ma con opposizioni in corso di giudizio.
Per ricostruire l'esatta consistenza di questi usi civici sarà necessario attendere la chiusura formale delle istruttorie e la loro pubblicazione o la conclusione dei contenziosi in corso. Sarà quindi necessario recepire tali dati da parte del competente Settore della Regione.
- Accertata esistenza e consistenza provvisoria con perimetri da visura catastale (TIPO_ACC = 5);
per alcune realtà, di accertata esistenza, non sono stati reperiti i materiali istruttori anche se approvati. In questi casi è stato possibile individuare, in tutto o in parte, la consistenza tramite visure catastali, **ma per verificare l'effettiva consistenza è necessario reperire i documenti ufficiali approvati.**

3. Usi civici incerti

Infine, rimangono alcune realtà nelle quali la documentazione reperita ha permesso di attestare la presenza solamente potenziale di usi civici e la cui esistenza è tuttavia ancora incerta.

Si tratta delle realtà che richiedono ancora l'elaborazione di un'istruttoria per l'accertamento dell'esistenza e nella *Tabella riassuntiva dell'accertamento delle aree assegnate alle università agrarie e delle zone gravate da usi civici* sono individuate con il colore giallo.

Per tale motivo questi usi civici (TIPO ACC = 4) non sono rappresentati cartograficamente, ma solo riportati nell'*Elenco delle aree incerte assegnate alle università agrarie o gravate da usi civici* all'interno del Quadro Conoscitivo.

➡ **Fino alla elaborazione di una istruttoria di accertamento non è possibile applicare il vincolo paesaggistico su questi usi civici.** Per l'aggiornamento della ricognizione di questi usi civici sarà indispensabile attendere l'evoluzione del lavoro di accertamento da parte del Settore della Regione.

Informazione descrittiva

L'informazione descrittiva degli usi civici è organizzata in *schede descrittive* (una per ciascun uso civico) e in *rapporti per Provincia* (con i dettagli per ciascun comune)

11. Schede descrittive delle aree assegnate alle università agrarie e delle zone gravate da usi civici

Ad ogni uso civico è collegata una scheda descrittiva, raggiungibile tramite link riportato nella Tabella degli Attributi dello shape file (e nell'*Elenco delle aree incerte assegnate alle università agrarie o gravate da usi civici* citato nel paragrafo precedente), in cui sono riassunte tutte le informazioni identificative dell'uso civico e relative alla cronologia dell'iter di accertamento, ai dati del patrimonio di terre civiche (storici e aggiornati al 2014) unitamente alle metodologie di individuazione delle terre e alle fonti utilizzate per l'informatizzazione.

La scheda contiene inoltre le *note di cartografia* con i dettagli di trasferimento nella cartografia comprese le relative criticità, quali: errori riscontrati (es. particelle catastali non riconosciute, alienazioni e permutate inserite) e particelle del catasto gravate da usi civici.

12. Rapporti per provincia delle aree assegnate alle università agrarie e delle zone gravate da usi civici

I Rapporti per provincia contengono le informazioni degli usi civici per Comuni.

Un paragrafo iniziale tratta i Comuni con decreto di inesistenza di usi civici. I paragrafi successivi prendono in esame gli usi civici presenti in ciascun territorio comunale indicando, oltre alle informazioni identificative dell'uso civico e relative alla cronologia dell'iter di accertamento già presenti anche nelle singole schede, anche l'*elenco dei principali provvedimenti (Bollettino usi civici e Fonti d'archivio)* e i *documenti fotocopiati*.

Fonti e bibliografia

Le fonti dei dati informatizzati sono state diversificate in relazione alla tipologia di usi civici, così come descritta al precedente paragrafo 12.

Le indagini ricognitive generalmente fanno affidamento sui dati catastali, ma, viste le finalità del presente lavoro, si è ritenuto opportuno considerare i materiali d'archivio quali riferimenti per l'informatizzazione, visto che spesso, anche nel caso di atti ufficiali pubblicati e a volte anche di sentenze emesse, il catasto non registra quanto ufficialmente sancito da tali atti, mantenendo lo stato proprietario precedente all'emanazione dei provvedimenti. Questo si verifica soprattutto quando la gestione dei beni è passata direttamente ai Comuni che, in alcuni casi, hanno gestito tale patrimonio come se si trattasse di un demanio comunale di natura patrimoniale piuttosto che civica procedendo nel corso del tempo a vendite senza autorizzazione superiore.

Nel caso di demani frazionali, di demani comunali e di beni passati in gestione ai Comuni quale esito della soppressione delle Associazioni agrarie (es: ex-Comunali) ci si è riferiti ai materiali d'archivio, alle istruttorie e ai provvedimenti ufficiali.

Nel caso delle Associazioni agrarie la presenza continuativa di un'organizzazione dedicata esclusivamente alla gestione dei beni ha fatto propendere per un utilizzo delle visure catastali come fonte privilegiata per l'individuazione della consistenza e la conseguente informatizzazione del suo patrimonio.

Nel caso delle Associazioni agrarie, infatti, si è potuta verificare una certa corrispondenza tra ciò che emerge dagli atti e le visure catastali intestate alle associazioni, con qualche rara eccezione di grande estensione che si è provveduto a segnalare nella descrizione dell'uso civico e a differenziare nell'informatizzazione (attraverso la creazione di uno specifico sub-uso civico).

Per le Partecipanze agrarie è stata fatta richiesta direttamente alle stesse di fornire i dati relativi al loro patrimonio attuale comprendendo anche ciò che era stato acquisito, con permuta o atti di compravendita autorizzati, ed escludendo ciò che, al contrario, era stato alienato seguendo le procedure di legge. Nel caso di mancata risposta si è provveduto ad inserire perimetri provvisori, desunti dagli strumenti di pianificazione, anche se questi non tengono conto né delle alienazioni, né delle acquisizioni.

Le difficoltà maggiori sono state riscontrate nel caso di istruttorie non approvate e quando l'istruttoria risale ad un'epoca antecedente alla formazione del nuovo catasto. In questi casi è risultata di difficile lettura la corrispondenza tra le mappe catastali delle istruttorie e il catasto attuale e si è reso necessario l'utilizzo dello strumento informatico attraverso il quale è stata effettuata una sovrapposizione tra la cartografia d'epoca (digitalizzata in parti) e il dato catastale vettoriale aggiornato al 2014.

Gli atti amministrativi presi a riferimento per l'informatizzazione sono atti commissariali (decreti, ordinanze) e decreti ministeriali almeno fino a quando la materia amministrativa non viene trasferita direttamente alle Regioni. Dopo il D.P.R. 616 del luglio del 1977 gli atti amministrativi vengono emessi seguendo quanto disposto dallo Statuto della Regione.

Gli atti istruttori sono costituiti da tutti i materiali prodotti dalla perizia: relazioni, elenchi, cartografie, copie di documentazione e mappe storiche.

Gli atti giudiziari sono le Sentenze emesse qualsiasi sia il grado di giudizio (Commissariali, della Corte d'Appello o della Corte costituzionale).

- Bibliografia:

Benedetti A. (2005), Glossario usi civici, in Inserto di Geopunto n.6/2005

Crosetti A. (2006), "Gli 'usi civici' tra passato e presente in una dimensione europea", in Quaderni regionali. Rivista quadrimestrale di studi e documentazione n. 2, 2006, Maggioli Editore

Fregni E. (1992), Terre e comunità nell'Italia Padana. Il caso delle Partecipanze Agrarie Emiliane: da beni comuni a beni collettivi, Edizioni Centro Federico Odorici, Mantova, 1992

Giacchia R. (2004), "La liquidazione degli usi civici nella montagna bolognese e i consorzi degli Utilisti", in Nuèter noialtri - Storia, tradizione e ambiente dell'alta valle del Reno bolognese e pistoiese n. 60, dicembre 2004

Marinelli F. (2003), Gli usi civici, Dott. A. Giuffrè Editore, Milano 2003

Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale dell'agricoltura, Ufficio speciale dei demani ed usi civici, Bollettino degli usi civici, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1931-

Pignatti E. (1931), "Relazione del Commissario per la liquidazione degli usi civici nell'Emilia ed Alte Marche", in Bollettino degli usi civici. Supplemento del "Bollettino feudale", Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, maggio 1931

Provincia di Bologna - Assessorato alla Programmazione e pianificazione territoriale, (1992) a cura di Delvecchio D., Dirani C., Diritti e territori: l'uso civico nell'Appennino bolognese: elementi generali e storia locale, Bologna, 1992

Rava L. (1905), Relazione sull'andamento dei domini collettivi creati dalla legge 4 Agosto 1894, Tipografia della Camera dei deputati, Roma, 1906

Scala A. (2011), La Pianificazione paesaggistica: la collaborazione istituzionale. Relazione finale, giugno 2011, MIBAC

- Sitologia:

<http://www.demaniocivico.it/>

<http://www.usicivici.unitn.it/>

<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/enti-organizzazioni/enti-beni-collettivi>

Glossario

Si riportano di seguito alcuni termini tecnici riferiti al diritto o alle nozioni introdotte direttamente dalle leggi sugli usi civici per i quali ci si è riferiti a glossari già esistenti ed in particolare:

- quello allegato alla ricerca di Daniela Delvecchio e Cristina Dirani sugli usi civici in ambito bolognese, indicato con le iniziali dei curatori, ovvero **D.D. C.D.**
- quello riportato nella rivista *Geopunto* (n.6/2005) elaborato da Angelo Benedetti a completamento del saggio sulla materia legislativa nazionale e per la Regione Lazio, indicato con le iniziali dell'autore, ovvero **A.B.**

Testi di riferimento:

- Provincia di Bologna - Assessorato alla Programmazione e pianificazione territoriale, a cura di Delvecchio D., Dirani C., *Diritti e territori: l'uso civico nell'Appennino bolognese: elementi generali e storia locale*, Bologna, 1992;
- Benedetti A., *Glossario usi civici*, in *Inserto di Geopunto* n.6/2005.

Accertamento

Procedimento diretto a determinare l'esistenza, la natura e l'estensione degli usi civici sia su terre private che demaniali iniziato o da un atto di parte (dichiarazione di uso civico) o da un atto di autorità, promosso d'ufficio dal Commissario ex art. 29 legge 1927 o dal Ministro dell'Agricoltura e Foreste e, dopo il 1977, dalla Regione (A.B.).

Affrancazione canoni imposti con decreti definitivi

I provvedimenti previsti dalla legge del 1927 e successivo Regolamento danno luogo alla fissazione di canoni annui che costituiscono il compenso alle popolazioni titolari dei diritti e dei beni civici in conseguenza della liquidazione dei primi e della sottrazione dei secondi dalle proprietà comuni. I provvedimenti definitivi che danno luogo ai canoni sono:

- liquidazione di diritti civici su terre private;
- legittimazione di occupazioni abusive;
- mantenimento e trasformazione in enfiteusi perpetua ex art. 26 del Regolamento e ex decreto legislativo luogotenenziale 284/1944;
- scioglimento di promiscuità.

I canoni derivanti dai citati provvedimenti possono essere affrancati contestualmente alla emanazione del provvedimento definitivo mediante il versamento dell'intero capitale di affranco, pari a venti volte la misura del canone stesso. L'affrancazione, comunque, può avvenire in qualunque momento e costituisce un diritto potestativo del censito. In tal caso, l'importo della affrancazione, a prescindere dal numero delle annualità di canone corrisposte, resta fermo al versamento dell'intero capitale di affranco. L'affrancazione di detti canoni esula dalle competenze del Commissario prima e della Regione poi essendo a ciò preposti il Comune o l'Associazione agraria interessati (A.B.).

Alienazione

Procedimento eccezionale e discrezionale la cui autorizzazione è oggi di competenza della Regione, in deroga al principio della inalienabilità, comportante la vendita di beni civici di proprietà collettiva.

Essa è possibile in tre casi: quando l'alienazione rappresenta un reale beneficio per la generalità degli abitanti; quando l'alienazione ha per oggetto un fondo limitatamente esteso tale da non prestarsi ad una qualsiasi forma di utilizzazione; quando le terre di demanio civico non siano più necessarie ai bisogni della popolazione (A.B.).

Allodio

Termine che indica la piena proprietà privata sorta dal frazionamento della proprietà collettiva (A.B.).

Amministrazione separata beni di uso civico (A.S.B.U.C.)

Organo di amministrazione e rappresentanza dei beni di uso civico derivanti spesso da precedenti Comuni titolari di beni civici divenuti per nuovo ordinamento amministrativo Frazione di Comune.

La Costituzione dei Comitati per l'Amministrazione Separata dei beni civici frazionali è sancita dalla L. 278 del 17/04/1957. Oltre ai Comuni ed alle Associazioni agrarie, i titolari dei beni o dei diritti civici, possono essere le popolazioni delle Frazioni di Comune. È da notare che, mentre per quanto riguarda le Associazioni agrarie la legge del 1927 stabilisce il divieto di ulteriori costituzioni, la stessa è estremamente circostanziata riguardo alle Frazioni titolari dei beni collettivi. Per beni civici frazionali si intendono le terre originariamente appartenenti alla Frazione, quelle pervenute a seguito di affrancazione e liquidazione ed inoltre i beni attribuiti alla Frazione per effetto dello scioglimento della Associazione agraria titolare delle terre frazionali. L'amministrazione di tali beni era dalla legge affidata alle Frazioni stesse a profitto dei soli frazionisti (art. 26) attraverso la costituzione di un comitato di amministrazione composto tra i frazionisti stessi (art. 64 Regolamento). Con la L. 278/1957 sono state stabilite le modalità di costituzione dei Comitati e la loro durata in carica (A.B.).

Assegnazione a categoria

Con l'ultimazione dei provvedimenti di liquidazione dei diritti civici sulle terre private, la verifica e la sistemazione dei terreni di demanio civico, si doveva procedere alla distinzione di questi ultimi nelle due categorie:

- A) terreni convenientemente utilizzabili come boschi e pascoli permanenti;
- B) terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria.

La divisione nelle due categorie va fatta in base ad un «Piano di Massima» consistente nella esatta determinazione delle due categorie sopra indicate (A.B.).

Associazione o Università agraria

Rappresentano la collettività di utenza civica ed hanno natura di ente pubblico. Sono inoltre preposte all'amministrazione ed alla gestione, secondo statuti e regolamenti.

Il fine dell'ente è quello di regolamentare gli usi civici per il soddisfacimento dei beni elementari della vita delle popolazioni. Le Associazioni agrarie possono essere sciolte se il patrimonio risulta insufficiente ai bisogni degli utenti (D.D. C.D.).

Canone

Compenso in danaro previsto a carico dei beneficiari dei provvedimenti di liquidazione di diritti civici,

trasformazione in enfiteusi perpetua, legittimazione, quotizzazione, affrancazione delle quote di terreno assegnate.

Il Regolamento stabilisce il principio che il capitale di affrancazione dei canoni, ottenibile moltiplicando per venti il compenso annuale, dovrà essere investito in titoli di debito pubblico intestati al Comune, Frazione o Associazione con vincolo a favore della Regione per essere destinato a seguito di autorizzazione regionale in caso di bisogno o ad opere permanenti di interesse generale per la popolazione (v. Affrancazione canoni imposti con decreti definitivi) (A.B.).

Cassazione

Organo a cui si può ricorrere per motivo di diritto contro la sentenza della Corte d'Appello – Sezione speciale usi civici (A.B.).

Chiusura delle operazioni demaniali

Il decreto di chiusura delle operazioni demaniali rappresenta l'atto finale al termine della istruttoria, della verifica e della sistemazione delle terre civiche del Comune, Frazione o Associazione agraria. Tale competenza è stata trasferita alle Regioni con il D.P.R. n. 616/1977 (A.B.).

Commissariato usi civici

L'applicazione della L. 1766/1927 e del successivo Regolamento di attuazione di cui al R.D. 332/1928, veniva completamente affidata ai Commissari usi civici appositamente istituiti, sulla base della competenza territoriale stabilita con il R.D. n. 1255/1927.

Ai Commissari erano affidate le funzioni amministrative e le funzioni giurisdizionali, quali giudici speciali, riguardanti l'intera materia disciplinata dalla legge. Attualmente la sfera di attribuzioni dei Commissari è radicalmente mutata e ciò in dipendenza del D.P.R. 616/1977 di attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 382/1975 recante le norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione. Sono state conservate ai Commissari le sole funzioni giurisdizionali in materia di diritti e terre civiche; restano infatti attribuite alla cognizione degli stessi le controversie riguardanti l'esistenza, natura ed estensione dei diritti civici, quelle relative alla contestazione di demanialità o di appartenenza dei terreni alle Associazioni agrarie e comunque ogni questione che possa scaturire dallo svolgimento delle operazioni demaniali (progetti di liquidazione, istruttorie, verifiche di occupazioni), nonché l'adozione di provvedimenti conservativi (sequestro giudiziario) nei casi di urgenza, ove sia ipotizzabile la compromissione del bene (cave, impianti fissi, costruzioni ecc.) (A.B.).

Conciliazione

Nel corso delle fasi istruttorie e di verifica delle terre demaniali, possono verificarsi controversie circa la natura demaniale dei terreni, l'esistenza, natura ed estensione dei diritti ovvero su altre questioni riguardanti lo svolgimento dei procedimenti di legge, dando luogo ad un contenzioso giudiziario. Ciò non preclude l'esperimento di un tentativo di bonario componimento della vertenza, conciliazione che può essere promossa dal Commissario in sede di giudizio o su richiesta delle parti (A.B.).

Corte di Appello sezione Usi civici

Organo di appello (reclamo) unico per il territorio nazionale contro le decisioni dei Commissari regionali, con procedimento che comporta l'intervento della Procura Generale in funzione di Pubblico Ministero (A.B.).

Demanio

Generalmente rappresenta il complesso di beni di proprietà pubblica destinati alla soddisfazione di interesse pubblico e sottoposti a particolare regime giuridico. ... I beni demaniali, a differenza di quelli patrimoniali, possono appartenere solo ad enti pubblici territoriali. La fondamentale caratteristica del regime giuridico del demanio consiste nell'inalienabilità, da cui discende la non usucapibilità e la non espropriabilità (D.D. C.D.).

Demanio civico

Esiste un demanio civico quando sui beni interessati ... grava un uso civico a favore della popolazione ... (D.D. C.D.).

Dichiarazione usi civici

Al fine di avviare i procedimenti di accertamento, la legge prescriveva la dichiarazione o denuncia al Commissario, dei diritti rivendicati sulle terre di proprietà privata da inoltrarsi entro il termine improrogabile di sei mesi dalla data di pubblicazione della legge ... La mancata presentazione della dichiarazione determina la estinzione dell'azione di rivendica dei diritti, mentre per i diritti in esercizio il possesso degli stessi da parte della popolazione costituiva di per sé il superamento della dichiarazione ... (A.B.).

Diritto d'uso

I diritti reali minori sono divisi in due grandi categorie: diritti reali di godimento e di garanzia.

Il diritto d'uso appartiene alla prima, insieme a quello di superficie, usufrutto abitazione, enfiteusi e servitù. I diritti reali minori si costituiscono indipendentemente dalla volontà dei privati ... (D.D. C.D.).

Diritto reale

Diritto soggettivo assoluto, poiché soddisfa il personale interesse e si esplica direttamente sulla cosa stessa oggetto del diritto (D.D. C.D.).

Domini collettivi

Persone giuridiche (Università od Associazioni) istituite a favore di una Frazione o di un Comune e dei loro abitanti per il godimento collettivo delle terre di uso civico (v. Associazione o Università agraria) (A.B.).

Enfiteusi

Diritto reale di godimento in favore del concessionario, su un fondo che rimane di proprietà al

concedente (categoria dei diritti reali su cose altrui) (D.D. C.D.).

Fida

Diritto di uso civico di far pagare tasse per il pascolo appartenente al Comune sui beni dei privati (A.B.).

Giunta d'Arbitri

Organo preposto alla attuazione delle leggi sulle servitù civiche delle ex province pontificie ai fini di un più rapido e semplice processo di affrancazione (A.B.).

Legittimazione

Atto mediante il quale per concessione sovrana (oggi di competenza della Regione) una terra di demanio universale occupata senza titolo o con titolo non valido da un privato e perciò stesso sottratta al godimento collettivo viene trasformata in allodio (cioè in piena proprietà privata). Va precisato che la legittimazione non rappresenta un diritto dell'occupatore abusivo, ma un beneficio che la legge prevede, su domanda dell'occupatore stesso, ove concorrano precise condizioni; è una concessione che trasforma la natura giuridica del terreno da demanio in allodio, che può essere accordata o negata per prevalenti interessi di ordine superiore. Le condizioni poste dalla legge sono: che l'occupatore abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie al fondo occupato; che il terreno occupato non interrompa la continuità del demanio e quindi non impedisca l'utilizzazione collettiva dello stesso; che l'occupazione duri da almeno dieci anni (A.B.).

Liquidazione

Operazione diretta a estinguere i diritti civici su terre private mediante distacco di una porzione del fondo o canone. I principi fondamentali dell'istituto sono due: di liquidazione può parlarsi esclusivamente per i diritti esistenti ed accertati su terre di natura privata o ex-feudali perché per quelle appartenenti alla collettività la cessazione degli usi non può aversi che attraverso la quotizzazione, se le terre ne sono suscettibili; gli usi civici non possono sopprimersi senza compenso, costituito in via normale e generale dal distacco cioè dall'assegnazione alla popolazione di una porzione del fondo del privato e in modo eccezionale dall'imposizione di un canone cioè un compenso in denaro. Tale forma di liquidazione eccezionale è ammessa soltanto in due casi tassativamente previsti: allorché i terreni gravati abbiano ricevuto dal proprietario sostanziali e permanenti migliorie; allorché si tratti di piccoli appezzamenti non raggruppabili in unità agrarie (A.B.).

Mutamento di destinazione

Provvedimento amministrativo di competenza della Regione su richiesta degli Enti interessati che consente di attribuire ai terreni di cat. A) e quindi solo dopo l'assegnazione, una diversa destinazione di tutte o parte delle terre quando essa rappresenti un reale beneficio per la generalità degli ambienti. L'art. 41 del Regolamento n.332/28 a titolo di esempio considera la istituzione di campi sperimentali, vivai e simili, ma la prassi ministeriale e regionale ha esteso la diversa destinazione anche ad interessi più ampi di natura urbanistica, turistica, sportiva e produttiva (A.B.).

Occupazione abusiva

Possesso di terre del demanio collettivo ad opera di chi non sia in grado di produrre a giustificazione del possesso un titolo ovvero questo non sia riconosciuto valido a norma delle leggi vigenti in ciascuna Regione all'epoca della concessione (A.B.).

Piano di massima

Esatta determinazione delle terre da assegnare a ciascuna delle due categorie previste dall'art. II L.1776/1927 compiuta da un delegato tecnico nominato dalla Giunta regionale. ... Il Piano di Massima non è necessario quando risulti da elementi sicuri a quale delle due categorie debbono essere assegnate le terre civiche (A.B.).

Piano di ripartizione

Esatta determinazione delle quote da assegnare a coloro che ne fanno domanda e possiedono i requisiti richiesti dal bando (v. Quotizzazione).

Promiscuità o comunioni

Concorso dei diritti civici di due o più comunità sul territorio o su parte del territorio di altra comunità. Esse sono esercitabili sia su terre private che su terre collettive, ed erano costituite di norma o per «*vetustas*»: per condominio, la cui origine è l'aver messo in comune due o più territori, il che avveniva di norma quando da una *Universitas* si staccava un gruppo di popolazione originaria e formava *Universitas* a sé pur mantenendo in comune con la popolazione originaria una parte dei terreni. Le promiscuità per condominio sono generali quando tutti i territori dei due Enti che concorrono a formare la promiscuità sono messi in comune; sono particolari, quando alcuni soltanto dei demani delle singole *Universitas* sono oggetto della promiscuità; per servitù reciproche si intendono quelle che hanno per oggetto usi identici e scambievoli sugli interi territori rispettivamente appartenenti a più Comuni su due o più demani parte dell'uno, parte dell'altro Comune (A.B.).

Quotizzazione

Ripartizione di tutti i terreni a coltura agraria di categoria B tra le famiglie di coltivatori diretti del Comune o della Frazione (A.B.).

Reintegra demaniale

Provvedimento di carattere amministrativo, attualmente di competenza della Regione, che viene disposta nei seguenti casi:

- quando non sia stata concessa la legittimazione, sia per mancanza di requisiti che per mancato inoltro della domanda da parte dell'occupatore ovvero per prevalenti interessi di ordine superiore;
- quando, nella ipotesi di concessione temporanea, il concessionario si rifiuti di restituire la quota alla scadenza;
- in tutti gli altri casi nei quali il possesso sia riscontrato abusivo o per titoli nulli.

L'ordinanza di reintegra emessa dal Commissario ed attualmente dalla Regione è senz'altro esecutiva, in essa è stabilito un termine breve per il bonario rilascio del terreno, scaduto il quale dovrà procedersi,

ove occorra, con l'intervento della forza pubblica, alla ripresa in possesso del terreno da parte del Comune o dell'Associazione agraria (A.B.).

Scioglimento di promiscuità

Procedimento che pone termine ai diritti promiscui esercitati sul medesimo fondo da una popolazione su tutto il territorio di altro Comune o Frazione concorrendo con gli abitanti di questo ultimo nel godimento degli usi. Lo scioglimento può avvenire con o senza compenso. Il compenso consiste nell'attribuzione a ciascun Comune o a ciascuna Frazione di una parte delle terre in piena proprietà corrispondente in valore alla entità ed estensione dei reciproci diritti della stessa. Essa è obbligatoria per le comunioni generali per condominio e comunioni particolari per condominio o per servitù. Sono sciolte senza compenso le comunioni generali per servitù reciproche e le comunioni particolari su fondi non demaniali. Su richiesta delle parti o d'ufficio il Commissario, oggi Regione, può nell'accertamento e valutazione della promiscuità ritenere in considerazione dei bisogni dell'economia locale l'opportunità di conservare la promiscuità (A.B.).